DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere per un periodo che scade il 31 dicembre 1975, la commercializzazione di sementi di lupino amaro soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/537/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che la produzione di sementi della specie lupino amaro conformi alle condizioni relative alla facoltà germinativa minima, è deficitaria nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi di lupino amaro, provenienti da altri paesi membri e rispondenti a tutte le condizioni fissate per la commercializzazione ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, per un periodo che scade il 31 dicembre 1975, ad ammettere alla commercializzazione delle sementi certificate e delle sementi commerciali di lupino amaro soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 31 dicembre 1975, sementi di lupino amaro delle categorie « sementi certificate » e « sementi commerciali », non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché posseggano i seguenti requisiti :

a) la facoltà germinativa deve raggiungere almeno il 70 % delle sementi pure ;

b) l'etichetta ufficiale deve indicare che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : facoltà germinativa minima 70 %.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima del 1° febbraio 1976, le quantità di sementi certificate e di sementi commerciali di lupino amaro, soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.